



Legge 24 Novembre 1923 N.31 approvante il nuovo patto colonico.

Natura e durata del Contratto.

Art. 1.

- Il contratto di mezzadria nella Repubblica di San Marino è regolato dal presente Capitolato, dallo Statuto Agrario (1) e dalla consuetudine, in quanto le disposizioni di quello e di questa non contrastino colle norme del Capitolato stesso, ma lo integrino.

Art. 2.

- Per locatore si intende chi essendo proprietario, affittuario od enfiteuta concede il fondo a mezzadria.

Per conduttore o colono, si intende l'intera famiglia dei lavoratori del fondo, dipendente dal capo reggitore che unicamente lo rappresenta, come diretto contraente e come tacito, irrevocabile mandatario, sia in giudizio che fuori, per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti col locatore ed i suoi agenti.

Il locatore o chi per esso tratta gli affari della colonia col solo reggitore. Gli accordi presi dal locatore col reggitore impegnano l'intera famiglia colonica, la quale deve concorrere solidalmente alla esecuzione dei lavori necessari alla coltivazione del fondo.

Il locatore o chi per esso ha la direzione colonica, con spirito di collaborazione fra le parti.

Il locatore ha il diritto di fare eseguire, a spese del conduttore, i lavori inerenti alla colonia, quando il colono decisamente si rifiuti di compierli e comunque non li compia a tempo debito, o conforme alle buone norme agrarie.

Art. 3.

- Il contratto di colonia deve durare un anno e può decorrere dal 15 Maggio, oppure dal 30 Settembre: nel primo caso l'escomio avverrà non più tardi del 30 Gennaio, e nel secondo caso non più tardi del 31 Maggio.

La disdetta al reggitore vale per tutta la famiglia colonica.

Art. 4.

- In caso di morte del reggitore la colonia cessa e la famiglia designerà entro un mese quale dei suoi membri debba assumere le veci e le funzioni del reggitore.

Coltura del fondo.

Art. 5.

- Il numero dei componenti la famiglia colonica deve essere proporzionato al fondo. La concessione della casa colonica è assolutamente gratuita.

I locali abitabili saranno proporzionati al numero dei componenti la famiglia colonica e conservati e messi in istato di buona manutenzione.

Del pari dovranno essere posti, qualora non lo fossero, in condizione di buona manutenzione tutti i fabbricati rustici allo scopo di conservare la normale efficienza produttiva del fondo.

Art. 6.

- Senza bisogno di speciali accordi, restano fissate le seguenti norme per le operazioni agricole:

a) la vangatura dei filari deve essere terminata prima della mietitura;

b) il granturco, i pomidori e le altre colture di rinnovo devono essere zappate almeno due volte;

c) la prima lavorazione delle stoppie, detta altrimenti rottura superficiale, deve essere compiuta entro il mese di luglio; d) a questa deve seguire, non oltre il successivo agosto, il lavoro profondo di rinnovo;

e) la cimatura del granturco non deve esser fatta prima del 15 agosto;

f) la sfogliatura degli olmi non deve incominciare prima del 15 agosto;

g) le siepi attorno all'aia e lungo le strade ed in genere tutte quelle che devono servire a difesa del fondo non devono tenersi a ceduo e perciò non possono essere assoggettate al taglio periodico; vanno cimate due volte all'anno: in inverno ed in principio di estate.

Art. 7.

- Ogni obbligo di speciali opere gratuite del conduttore a vantaggio del locatore è soppresso.

Art. 8.

- Il conduttore deve:

a) coltivare il fondo da uomo dabbene e con tecnica razionale;

b) custodirlo, difenderlo, denunciare immediatamente al locatore qualunque atto intrapreso, o probabile a verificarsi, in danno o a molestia del fondo stesso;

c) impedire che si alterino i confini, si aprono passaggi, si stabiliscono servitu';

d) aver cura di non alterare la sistemazione del terreno, e di mantenere efficace lo scolo, con la ripulitura annuale dei fossi;

e) prestare l'opera sua alle riparazioni straordinarie e all'arginatura dei rivi o dei torrenti, somministrando i fasci grossi di rami o tralci che siano necessari, dietro rimborso da parte del locatore, al prezzo corrente del mercato.

Art. 9.

- E' vietato al conduttore senza speciale autorizzazione del locatore:

- a) di fare carreggi e comunque di usare il bestiame per lavori estranei al fondo;
- b) di sottoporre a qualsiasi lavoro il bestiame durante il periodo di garanzia per l'acquisto, pena il risarcimento dei danni provenienti da tale infrazione;
- c) di prestare opere fuori del terreno a lui consegnato a colonia e di coltivatore terreni di terzi;
- d) di asportare dal fondo la benchè minima quantità dei prodotti, se non dopo fattone l'accertamento e la divisione definitiva;
- e) di dare domicilio, anche temporaneo, agli estranei alla famiglia colonica e al bestiame altrui;
- f) di scindere la propria famiglia, facendone allontanare un ramo, o anche un solo componente maschio atto ai lavori.

Art. 10.

- E' vietato al colono di fare pascolare il bestiame di qualsiasi specie senza consenso del locatore.

Potrà condurlo al pascolo, sempre con la dovuta custodia, nei boschi di alto fusto, nei boschi cedui, non prima del quinto anno del taglio, nei castagneti, nei terreni cespugliati, nei prati naturali, dopo l'ultima falciatura.

Il pascolo al gregge non potrà essere concesso ai pastori che di comune accordo.

Art. 11.

- Il colono dovrà astenersi nei fondi di collina e di montagna, dallo scalvo a diradamento dei boschi di alto fusto, qualunque ne sia l'età, dal variare il turno di taglio, e dal diradare le piante nei boschi cedui, a capitozzi, senza avere presi accordi col locatore, il quale dovrà dare disposizioni a regola d'arte.

Art. 12.

- Le piante atterrate e da sostituirsi con le nuove, dovranno essere trasportate dal colono col bestiame del fondo senza alcun compenso, dal luogo di atterramento all'aia del fondo e susseguentemente all'aia del fondo e susseguentemente come all'art.20.

Art. 13.

- Nel caso di nuove piantagioni, eseguite sul fondo in sostituzione di altre abbattute, in guisa che non venga diminuita la superficie coltivabile, il conduttore non ha diritto ad alcun indennizzo: come pure non vi ha diritto anche quando, nel caso contrario vi sia una sottrazione di superficie non

superiore ad un quarantesimo (1/40) della superficie totale del fondo. Nel caso che la superficie sottratta sia superiore ad 1/40, il colono sarà compensato nelle stime della superficie eccedente.

Art. 14.

- Quando nella famiglia del conduttore non vi siano persone capaci di eseguire la potatura razionale dei frutti, degli olivi e dei gelsi, è riservata facoltà al locatore di assumere per queste operazioni operai specializzati, e la spesa verrà sostenuta interamente dal colono.

Art. 15.

- Il conduttore non può vendere derrate di comune interessanza, nè vendere, acquistare, permutare bestie; nè andare con queste a fiere e mercati senza autorizzazione del locatore.

Riparto delle spese, dei prodotti e rendite.

Patti speciali - (Spese)

Art. 16.

- Il proprietario paga le tasse in vigore ed è esonerato da ogni gravame pel trasporto della breccia salvo il caso in cui il fondo sia sprovvisto di bestiame da lavoro, nella quale circostanza la spesa viene ripartita per metà al colono e per metà al locatore (2).

Le decime sacramentali sono pagate a metà fra locatore e colono.

Art. 17.

- La divisione di tutte le spese e a metà, salvo per quelle qui appresso indicate:

a) Concime naturale 2/3 al locatore; 1/3 al colono;

b) Spese di lavorazione e coltivazione del terreno e dei prodotti nonchè le raccolte di questi che stanno a carico del colono;

c) Anticrittogamici e insetticidi a carico del proprietario. Qualora però invece del vino si consegnino al locatore l'uva, il colono pagherà un terzo degli anticrittogamici;

d) I medicinali per gli animali a carico del locatore;

e) Assicurazione incendi ai fabbricati a carico del locatore;

f) Le spese per i nuovi impianti, sino all'epoca del loro primo rendimento, a carico del locatore, così pure per sostegno del filo e i fili di ferro per sostegno alle viti. La spesa per le canne è sostenuta a metà.

Art. 18.

- Ciascuna delle parti potrà assicurare contro la grandine per conto proprio indipendentemente dall'altra, la sua parte di ogni raccolto; eccettuato quando il colono sia in debito, nel qual caso il locatore avrà diritto di assicurare quando voglia, anche la parte colonica del frumento.

Art. 19.

- Il noleggio delle bestie da lavoro è a metà fra le parti; mancando animali da lavoro il trasporto delle derrate padronali e a metà fra le parti.

Art. 20.

- Il colono ha l'obbligo di trasportare fieni, paglie, ingrassi, sementi e tutto ciò che possa occorrere per la coltivazione del fondo e per il governo del bestiame; nonchè il materiale occorrente per la ordinaria manutenzione degli edifici e manufatti della colonia, senza diritto a compenso e questi ultimi entro il territorio della Repubblica.

Egual obbligo gli è fatto per il trasporto dei prodotti spettanti al locatore o direttamente al luogo di smercio di spedizione nel territorio della Repubblica.

Per i trasporti al di fuori del territorio della Repubblica il colono avrà diritto a un compenso che verrà stabilito fra le parti.

Le spese per i trasporti dei prodotti indivisi quando siano affidati a terzi saranno sostenute a metà fra le parti.

Art. 21.

- Gli attrezzi e arnesi per la buona coltivazione e per il trasporto dei prodotti del fondo, saranno immessi dal colono, e mantenuti e rinnovati a sue spese.

Il colono conduttore perciò deve possedere:

- a) gli attrezzi a mano per la ordinaria lavorazione del fondo;
- b) gli attrezzi per il governo e la custodia del bestiame;
- c) gli attrezzi per le varie operazioni campestri, compresi gli aratri e l'estirpatore;
- d) i veicoli per i trasporti dei prodotti e delle derrate.

Art. 22.

- Le piccole macchine, come le irroratrici, e solforatrici, ordinariamente tenute in consegna dal colono, saranno provvedute e mantenute a metà fra le parti.

Le macchine agrarie, qualora il locatore intenda procurarle, mosse da forza inanimata (come seminatrici, mietitrici, spandi concimi) saranno mantenute e riparate a spese del locatore, salvo i guasti arrecati pel malo uso, che saranno a carico di chi li procurò.

Per le macchine agrarie mosse da forza inanimata nolleggiate dall'esterno dell'azienda, le spese di noleggio saranno sostenute a metà fra le parti.

Art. 23.

- Il bestiame di dotazione del fondo deve essere proporzionato ai bisogni del lavoro e all'estensione del fondo, determinando tale proporzione nella scritta privata, altrimenti a norma dell'articolo 19.

Art. 24.

- Fino a che non sia introdotto il sistema dell'assicurazione mutua, nel caso di perdita causata da morte di animali bovini, il colono corrisponderà il 25% del valore dell'animale infortunato, valutato come sano all'atto di morte.

Nel caso di macellazione d'urgenza, su consigli del veterinario, comprovato mediante apposito certificato, il colono corrisponderà il 25 per cento sul valore sopra indicato, diminuito del prezzo della vendita effettuata.

Nel caso di epidemia seguita da morte diffusa, la misura di partecipazione del colono nella perdita sarà concordata fra le rispettive Organizzazioni dei proprietari e dei coloni.

Quando la morte sia causata da trascuratezza o dolo del conduttore, la perdita sarà totalmente a carico di questi.

Art. 25.

- A titolo di premio per la produzione granaria abolendo ogni abbuono per mondatura, mietitura od altro; il proprietario corrisponderà al colono sulla totalità del prodotto frumento, dedotte le sementi, il premio macchine e le cime, il 2 per cento.

Art. 26.

- Per la trebbiatura del grano il locatore pagherà una mezza squadra (sulla media delle tariffe in vigore nei paesi di confine).

Prodotti e rendite.

Art. 27.

- Tutti indistintamente i prodotti maturati del suolo, ed i prodotti e le rendite ottenuti dalle industrie e dagli allevamenti esercitati in conto comune sul fondo, sono divisi a metà fra le parti contraenti.

Saranno pure divisi a perfetta metà i semi di qualunque specie prodotti nel fondo, detratta la quantità da spargere sul fondo stesso.

Tanto nel caso che le sementi siano prodotte nel fondo, come nel caso che siano acquistate, avrà diritto il locatore di ritirarle presso di sé anche per la parte rusticale allo scopo di meglio conservarle, selezionarle e prepararle secondo le buone regole agrarie.

Art. 28.

- La legna derivante dalla scapezzatura degli alberi di nuova piantagione, prima della loro consegna al conduttore, e così quella della piantagione cedue, andrà ad esclusivo profitto del locatore.

La legna ricavata dalla potatura (che deve essere eseguita razionalmente) degli olmi, gelsi, viti, aceri, ulivi, piante da frutta, già consegnati al conduttore per la cura, andrà divisa a perfetta metà.

Spetterà al conduttore per intero:

- a) la legna ricavata dal taglio, cimatura e ringiovanimento delle siepi;
- b) i canapuli, i fusti, i tutoli, e le bratee interne dei cartocci del granturco.

Art. 29.

- Solo la surrogazione parziale di piante e di viti atterrate, o per caso fortuito o per essiccamento, sarà eseguita dal colono.

Piccole industrie e patti speciali.

Art. 30.

- Baco da seta. La foglia dei gelsi è di totale spettanza del locatore.

L'allevamento del baco da seta deve essere proporzionato alla quantità della foglia da gelso, alla disponibilità degli ambienti della casa colonica e alla famiglia del conduttore.

In caso di deficiente produzione della foglia, dovrà il locatore provvederla a sue spese.

Art. 31.

- Qualora il colono e il proprietario intendessero esercitare la industria del pollame, del coniglio e delle api, stabiliranno nella scrittura gli accordi del caso.

Nella scrittura le parti stabiliranno altresì il numero dei capi di pollame che il colono dovrà tenere per uso famigliare, e tutte le condizioni relative, conformi alle consuetudini vigenti.

E' in facoltà del locatore porre il divieto di tenere animali infetti all'agricoltura come: oche, anitre, tacchini, e simili.

Art. 32.

- L'industria dei maiali è fatta nello interesse comune ripartendo tutte le spese e rendite a metà compresa la semola data del colono.

Art. 33.

- Verrà concesso al colono un appezzamento da coltivare ad orto per uso famigliare la cui estensione non sarà mai superiore al 0,50 per cento della superficie coltivata del fondo.

Il conto colonico.

Art. 34.

- Al 31 Dicembre di ogni anno dovranno chiudersi i conti colonici previa stima del bestiame in relazione ai prezzi correnti.

Essi dovranno essere letti, approvati e sottoscritti dalle parti entro i primi tre mesi di ogni anno.

Tanto i proprietari che i mezzadri dovranno tenere i libretti colonici dove anno per anno saranno annotate le varie partite di dare e avere.

Il proprietario dovrà fornire acconti al colono che li richieda sul proprio conto colonico.

Non oltre il mese di marzo dovranno essere liquidati tutti i conti colonici escluse le merci invendute.

Art. 35.

- Il frumento che il locatore ricevesse eventualmente in conto debito, dovrà essere valutato al medio prezzo corrente.

Art. 36.

- Ognuna delle parti contraenti ha diritto di ottenere rispettivamente dall'altra il saldo del proprio credito.

Sull'eventuale residuo del debito, le parti si corrisponderanno reciprocamente l'interesse legale.

Art. 37.

- All'uscita del fondo, il conduttore riscuoterà la sua parte di utile di stalla, solo dopo trascorsi gli otto giorni di garanzia del bestiame in mani del locatore o del nuovo conduttore.

Lavori bracciantato.

Art. 38.

- Tutti i lavori riguardanti la colonia appartengono di dovere e di diritto ai coloni, tutti gli altri lavori appartengono di diritto e di dovere ai braccianti.

I lavori riguardanti i coloni sono contemplati nel patto colonico vigente.

I lavori riguardanti il bracciantato sono tutti gli altri e piu' specificatamente:

- a) bonifica e sistemazione dei terreni nonchè piantagioni;
- b) lavorazione di tutti i terreni coltivati in economia fatta eccezione pei lavori da farsi con trazione animale;
- c) qualora il datore di lavoro voglia servirsi dell'opera di un solo colono (dato che non è ammissibile che ve ne sia piu' di un addetto alla sorveglianza di un lavoro) per sorveglianza e direzione, dovrà pagare, sia pure corredata di lavoro manuale, al colono non meno della tariffa vigente pel bracciantato e ciò in omaggio alle consuetudini locali;
- d) atterramento dei boschi e relativa sistemazione dei terreni;
- e) per le opere da prestarsi al mulino dell'olio la metà di queste sarà somministrata dal bracciantato ed il colono avrà pieno diritto alla sorveglianza del lavoro.

Commissione Arbitrale.

Art. 39.

- E' istituita una Commissione Arbitrale presieduta dal Commissario della Legge per la risoluzione delle controversie derivanti dalla applicazione del patto colonico (3).

Non è materia di competenza della Commissione l'escomio, nè la rinuncia al fondo contro i quali non è ammessa la opposizione. La formazione della Commissione è da combinare fra le parti interessate. (4)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40.

- Sono abrogati tutti i Decreti sulle proroghe dei contratti, sulle preferenze da darsi nella scelta dei coloni, sulle squadre per la trebbiatura ecc., ed in genere tutti i provvedimenti vincolativi del diritto di disporre della proprietà ed in particolare le Leggi e i Decreti 27 Marzo 1917 N.6: 15 Febbraio 1921 N.5: 24 Maggio 1921 N.14: 24 Maggio 1921 N.15: 24 Luglio 1921 N.25: 2 Maggio 1922 N.12: 31 Agosto 1922 N.29: 30 Maggio 1922 N.16: 28 Giugno 1922 N.20.

(1) R. pag. 197

(2) Decreto Consigliare 4 Maggio 1922 N. 16:

Art. 1.-

Le breccie convenientemente preparate, saranno gratuitamente trasportate sulla linea stradale, nella proporzione stabilita in base all'estimo attuale dei fondi rustici, dai coloni che conducono poderi nello Stato della Repubblica.

Art. 2

- Il proprietario del fondo corrisponderà al colono una indennità di L. 4 per ogni metro cubo di breccia trasportata.

Art. 3.

- Quando sul fondo non sia bestiame adatto per eseguire il trasporto della breccia, la spesa conseguente sarà sostenuta per una terza parte dal colono e per due terze parti dal proprietario, il quale effettuerà il pagamento presso la Cassa Governativa, e si accrediterà nel conto colonico della somma dovuta dal colono.

Art. 4.

- Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1 Gennaio 1922.

(3) Per tale Commissione sono rimasti in vigore i Decreti 24 Maggio 1921 N. 16 e 27 Agosto 1921 N. 30 riportati in nota alla Legge che precede.

(4) Vedi: Decreto Consigliare 1 Marzo 1924 N.6 nel Bollettino Ufficiale 1924 N. 2.